

# Nuovo codice degli appalti

Il valore aggiunto delle soluzioni Amiblu made in UE

## La produzione nei Paesi dell'Unione Europea è un valore da premiare e da difendere

In un mondo in cui i temi della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro, della salute, dei diritti sociali, sono divenuti fondamentali per il futuro delle nuove generazioni, è divenuto inderogabile **premiare e difendere le aziende e i Paesi virtuosi dalla concorrenza** che trae vantaggi competitivi dal mancato rispetto di condizioni considerate minime in Europa in termini di impatto ambientale e ambiente lavorativo.

È in quest'ottica che da tempo l'Unione Europea, con il regolamento UE 952/2013, ha cercato di porre l'attenzione su questa problematica, individuando una serie di Paesi con i quali l'UE ha siglato un patto di "reciprocità commerciale" basato su una condivisione di regole e valori, distinguendoli dai cosiddetti "Paesi terzi".

*(Elenco Paesi firmatari di accordi sugli appalti pubblici - Agreement on Government Procurement GPA 2012 [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/gproc\\_e/memobs\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm))*

**Il recente decreto correttivo D.Lgs. 209/2024 ha ulteriormente rafforzato tale indirizzo nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), precisando anche per gli appalti misti (non solo di forniture) la possibilità di respingere le**

offerte che prevedano la fornitura di materiali provenienti da Paesi terzi il cui valore superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

L'art. 170 – comma 2 del Codice dei contratti pubblici è stato così integrato dal decreto correttivo nelle parti sottolineate:

"Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture **o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di forniture** può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

*In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante o l'ente concedente motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità **una relazione corredata dalla relativa documentazione.***

**La relazione di cui al secondo periodo è allegata al provvedimento di aggiudicazione.**

Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti."

### Perché è opportuno valorizzare la produzione europea?

1. Per favorire gli elevati standard di sostenibilità ambientale e sociale a cui si attengono le aziende europee
2. Perché le aziende che hanno impianti produttivi in Europa coinvolgono un numero più importante di lavoratori, tra collaboratori diretti e indotto. Premiare la produzione europea negli appalti pubblici, quindi, significa favorire una maggiore ricaduta economica dell'investimento pubblico.
3. Per incentivare i "Paesi Terzi" ad attivare con l'Unione Europea patti di reciprocità, elevando gli standard ambientali e sociali della produzione di quei Paesi.





## Cosa fare, nel concreto.

- È oggi possibile per le Stazioni appaltanti **respingere, anche per appalti misti (lavori e forniture) e senza alcuna ulteriore motivazione, un'offerta che proponga forniture originarie da Paesi terzi che superino il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.**  
In caso di mancato respingimento, è *obbligo della stazione appaltante redigere una relazione, corredata della relativa documentazione, da allegare all'aggiudicazione, che motivi le ragioni della scelta.*
- **Nei criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose** (articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti pubblici) **è possibile inserire il valore percentuale dei prodotti originari dall'UE o dai Paesi terzi con cui sia in vigore un accordo di reciprocità**, ai sensi del Regolamento UE 952/2013, rispetto al valore totale dei prodotti che compongono l'offerta (Articolo 170 - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, comma 5 del Codice dei contratti pubblici).

### Esempio di criterio di aggiudicazione che può essere adottato.

- 1. Elementi di natura qualitativa - Offerta Tecnica:** \_\_\_\_\_ 80 punti massimi  
**2. Elementi di natura quantitativa - Offerta Economica:** \_\_\_\_\_ 20 punti massimi

#### 1. Elementi di natura qualitativa - criteri di valutazione


- 1.1 Origine dei materiali - tubazioni in PRFV \_\_\_\_\_ 8 punti massimi

Per assegnare il punteggio, deve essere presente la dichiarazione del produttore delle tubazioni che attesti la percentuale di forniture di tubi in PRFV provenienti da stati membri dell'UE o Paesi terzi con accordi di reciprocità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Fornitura di tubi in PRFV al 100% provenienti da Stati membri dell'UE o da Paesi terzi con accordi di reciprocità ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 \_\_\_\_\_ 8 punti
- Fornitura di tubi in PRFV con una quota di almeno il 75% provenienti da Stati membri dell'UE o da Paesi terzi con accordi di reciprocità ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 \_\_\_\_\_ 4 punti
- Fornitura di tubi in PRFV con una quota di almeno il 50% provenienti da Stati membri dell'UE o da Paesi terzi con accordi di reciprocità ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 \_\_\_\_\_ 0 punti

## Let's value water as we should

1. Hydropower
2. Potable Water
3. Storage Tanks
4. Sewage and Stormwater
5. NC Pipes Rehabilitation
6. Jacking Pipes
7. Industry
8. Irrigation



Amiblu Holding GmbH  
www.amiblu.com | +43.463.48 24 24 | info@amiblu.com

All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by any means without prior written permission. All data, especially technical data, is subject to subsequent modifications. The given information is not binding and must therefore be checked and, if necessary, revised in each individual case. Amiblu and the companies affiliated with Amiblu are not liable for the advertising statements in this advertising brochure. In particular, Amiblu makes it clear that the advertising statements may not reflect the actual product characteristics and are for advertising purposes only, and therefore these statements do not form part of any contract for the purchase of the products advertised herein.  
© Amiblu Holding GmbH, Publication: 03/2025

